



Comune
di Pavone Canavese

**BANDO DI CONCORSO
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE
PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE
(L.R. n. 3/2010 e s.m.i.)**

E' indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima.

REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO
(da possedere alla data del 23/07/2026 - data di pubblicazione del bando-)

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando coloro che siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

Il richiedente, alla data di pubblicazione del bando, deve avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale o essere iscritto all'AIRE in uno dei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento ridefinito dalla D.G.R. del 22 febbraio 2019 n. 21-844 pubblicata sul BUR n.11 del 14/03/2019, alla data di pubblicazione del bando, ovvero nei Comuni di **Agliè, Albiano d'Ivrea, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Banchette, Barone Canavese, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bosconero, Brozzo, Burolo, Busano, Caluso, Candia Canavese, Canischio, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiaverano, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Colletterto Castelnuovo, Colletterto Giacosa, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuornè, Favria, Feletto, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Locana, Lombardore, Lornazè, Lusigliè, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montalto Dora, Noasca, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Perosa Canavese, Pertusio, Piverone, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Rivara, Rivarolo Canavese, Riva Rossa, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Ponso, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torre Canavese, Traversella, Val di Chy, Valchiusa, Valperga, Valprato Soana, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Villareggia, Vische, Vistrorio.**

Il richiedente e gli altri componenti il nucleo, come definito all'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della stessa legge regionale:

- a) non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all'estero nello Stato di nazionalità. E' fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal Comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;
- b) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- c) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- d) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- e) **non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti;**
- f) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- g) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a € 25.326,56 (limite valido al momento dell'approvazione del bando, stabilito con D.D.R. 20 ottobre 2025, n. 1402).

Tutti i requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito relativo all'indicatore ISEE che non potrà eccedere in ogni caso il doppio del limite di accesso di cui all'art. 3 comma 2 del Regolamento n. 14 della L.R. 3/2010 e s.m.i.

Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli Enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socio economico dei nuclei assegnatari.



DISPOSIZIONI RISERVATE AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE E AI VIGILI DEL FUOCO

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b (residenza nell'ambito territoriale) e lettera i (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

RISERVA A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., un'aliquota massima del 30 per cento degli alloggi che si renderanno liberi nel periodo di vigenza della graduatoria conseguente al presente bando saranno assegnati ai nuclei appartenenti alle seguenti categorie:

- giovani coppie con età di entrambi inferiore ad anni 35 alla data di pubblicazione del bando, che abbiano contratto matrimonio, unione civile o convivenza di fatto da non più di due anni;
- anziani con età pari o superiore ai 67 anni già compiuti alla data di pubblicazione del bando;
- invalidi con invalidità pari o superiore al 67%;
- nuclei monogenitoriali con prole.

DEFINIZIONE DI NUCLEO RICHIEDENTE

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i.

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere debitamente compilate e sottoscritte dal richiedente utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti, pena l'esclusione.

Dovranno pervenire, corredate da una marca da bollo di euro 16,00 nel periodo dal 23/07/2026 fino alle ore 12:00 del 24/08/2026 presso il Comune di Pavone Canavese per i soli residenti oppure nei Comuni di residenza dell'ambito territoriale n. 24.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine.

Per i cittadini emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.

È fatto obbligo ai richiedenti di eleggere domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al bando, indicandolo nell'apposito spazio previsto nel modulo di domanda.

Le domande di partecipazione al bando potranno, quindi, essere presentate con le seguenti modalità:

- di persona presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Pavone Canavese – Piazza Municipio 1 – piano terra dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30;
- di persona presso gli Uffici preposti alla raccolta del proprio comune di residenza, appartenente all'ambito territoriale n. 24 secondo le regole e gli orari prestabiliti da ogni Comune;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
pavone.canavese@cert.ruparpiemonte.it

Il Comune di Pavone Canavese non si assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi informatici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I cittadini che, volendo presentare domanda, hanno bisogno di informazioni e/o supporto nella compilazione della stessa possono rivolgersi all'ufficio scuola e servizi sociali del Comune di Pavone Canavese:

- scrivendo a servizi.scolastici@comune.pavone.to.it;
- fissando un appuntamento nella sezione apposita del sito istituzionale del Comune:
<https://servizi.comune.pavone.to.it/servizi/PrenotaAppuntamenti>;
- Telefonando al n. 012551445 – interno 9

DOCUMENTAZIONE da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione al presente bando devono essere allegati i documenti previsti per l'attribuzione del punteggio, quali certificati d'invalidità o apposita certificazione rilasciata dall'autorità competente, attestazione del comune indicante la composizione e lo stato di conservazione dell'alloggio, provvedimento esecutivo di sfratto/ordinanza di sgombero/provvedimento rilasciato da apposita autorità competente.

La domanda di partecipazione al bando ed i relativi allegati costituiscono autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente relativa a stati, fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti del nucleo familiare. La condizione dell'invalidità deve essere documentata.

Alle domande sarà attribuito un punteggio secondo quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 3/10 e s.m.i e dal Regolamento Attuativo n. 10/R.



Comune
di Pavone Canavese

CONTROLLI

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, il richiedente sarà soggetto alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e alle sanzioni penali previste.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

All'istruttoria delle domande provvede l'Ufficio Scuola e Servizi Sociali del Comune di Pavone Canavese il quale, nel caso di documentazione incompleta, provvederà a richiedere l'integrazione della documentazione ai concorrenti interessati, fissando loro, per la consegna, il termine perentorio di 15 giorni dalla data della richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il suddetto termine è prorogato di 30 giorni.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande, una volta istruite dal Comune di Pavone Canavese, verranno inoltrate alla Commissione regionale costituita ai sensi dell'art.7 della L.R. n.3/2010 e s.m.i.

La predetta Commissione, istituita presso l'A.T.C. Piemonte Centrale di Torino, procederà alla formazione della graduatoria provvisoria. Tale graduatoria verrà pubblicata ed affissa per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni parte dell'ambito territoriale n. 24 nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'ATC, in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria (per i lavoratori emigrati all'estero dalla ricezione della comunicazione) gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione che provvede in merito. Le modalità, i termini perentori, e la procedura obbligatoria per poter opporre regolare ricorso vengono riportate nell'ultima pagina della graduatoria provvisoria.

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la pubblicazione del bando, ad eccezione della ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi vengono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria definitiva.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Pavone Canavese esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e saranno trasmessi all'Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.) del Piemonte Centrale per l'assolvimento delle funzioni spettanti.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pavone Canavese, con sede in Piazza Municipio n. 1.

Il Responsabile del Procedimento della presente procedura è la Dott.ssa Maura Raise, Responsabile dei Servizi Generali e al cittadino.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale è determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della L.R. 3/2010 e s.m.i. e del Regolamento regionale approvato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non citato dal presente bando vale quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. e dai regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n.9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R e 15/R, e loro eventuali modifiche attualmente vigenti.